*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* Anno 113° — Numero 248

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Giovedì, 21 settembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972, n. **535.**

**Integrazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Visto che, ai sensi dell'art. 134, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, l'art. 320 e seguenti del regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546, e successive modificazioni, si applicano, per quanto concerne le spese di ufficio, anche agli uffici locali ed alle agenzie;

Visto l'art. 89 della legge 2 marzo 1963, n. 307, che prevede la emanazione di disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 56, corrispondente all'art. 134, primo comma, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie;

Considerato che l'estensione agli uffici locali ed alle agenzie delle disposizioni contenute nell'art. 320 e seguenti del regolamento organico, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546, per quanto riguarda le spese d'ufficio, ha presentato nella pratica attuazione non poche difficoltà dato che tali spese non rivestono carattere di assegno fisso in quanto questo è soggetto a modifiche nel corso dell'anno per le continue variazioni dipendenti dalle diverse voci di spese alle quali gli uffici devono provvedere;

Ravvisata l'opportunità di modificare od integrare la vigente disciplina mediante l'inserimento di apposita norma nel regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Sentita la commissione centrale per gli uffici locali;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

**Decreta:**

*Articolo unico.*

Dopo l'art. 10 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, è inserito il seguente articolo:

« Art. 10-*bis*. — Le spese d'ufficio degli uffici locali e delle agenzie, di cui al primo comma dell'art. 134 del testo unico approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 320 del regolamento organico approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546.

Al pagamento di tali spese, determinate secondo le modalità stabilite dal secondo comma dell'art. 321 del citato regolamento organico, si provvede:

a trimestri anticipati, per le quote riguardanti la cancelleria, i materiali di servizio e la pulizia;

a semestri anticipati, per le quote riguardanti il riscaldamento.

L'Amministrazione, sentita la commissione speciale per le spese di ufficio, può specificare, secondo le esigenze degli uffici locali e delle agenzie, gli oggetti che vanno compresi nelle spese d'ufficio, e modificare la periodicità dei pagamenti dell'assegno annuo.

Il pagamento dell'assegno annuo per le spese d'ufficio agli uffici locali ed alle agenzie viene disposto dalle direzioni provinciali delle poste con i fondi posti a loro disposizione con ordini di accreditamento a favore del rispettivo funzionario delegato, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, e successive modificazioni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1972

LEONE

ANDREOTTI — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *settembre* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 251, *foglio n.* 47. — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1972, n. 536.

**Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Cagliari il 29 dicembre 1971, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Clinica ortopedica » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della regione autonoma della Sardegna vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1972

LEONE

MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *settembre* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 251, *foglio n.* 33. — VALENTINI

---

Repertorio n. 51/404

**Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantuno, il giorno ventinove del mese di dicembre in Cagliari in una sala degli uffici del rettorato in via Università n. 40, innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto della Università medesima, senza assistenza di testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane col mio consenso dai comparenti.

*Sono presenti i signori*

prof. Antonio Alberto Boscolo, nato a Cagliari il 22 agosto 1920, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, a questo atto autorizzato giusto deliberazione del consiglio di amministrazione della stessa Università in data 25 novembre 1971 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera « A ».

on. prof. Paolo Dettori, nato a Tempio il 20 dicembre 1926, domiciliato per la carica di cui in appresso presso la regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresen-

tante della regione autonoma medesima, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione sarda (parte 1ª e 2ª) in data 30 dicembre 1964, n. 62, che si allega al presente atto sotto la lettera « B » ed in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza del 27 luglio 1971 che in copia pure si allega sotto la lettera « C », della cui identità personale e qualifica io ufficiale rogante sono certo.

Premesso

*a*) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, e relativo regolamento di attuazione, pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª), rispettivamente in data 30 dicembre 1964, n. 62 ed in data 24 giugno 1965, n. 30, l'Amministrazione regionale è, tra l'altro autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestono particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa Amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo;

*b*) che la regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 8 ottobre 1959, n. 15 è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di clinica ortopedica presso la facoltà di medicina e chirurgia;

*c*) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale può comprendersi quello di clinica ortopedica;

*d*) che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (allegato « D »), il senato accademico (allegato « E ») ed il consiglio di amministrazione (allegato « F ») dell'Università degli studi di Cagliari hanno deliberato ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica;

*e*) che la giunta regionale, con deliberazione in data 27 luglio 1971, sopra citata (allegato « C ») ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione;

*f*) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari nella seduta del 25 novembre 1971 già citata e allegata sotto la lettera « A », ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'Università predetta alla stipulazione della medesima convenzione.

Tutto quanto sopra premesso, i costituiti signori, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto in appresso:

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

La regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente, la somma annua di L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.

Art. 3.

La regione autonoma della Sardegna si obbliga, inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Università di Cagliari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in una unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nello art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari in esecuzione degli impegni presi dalla regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di clinica ortopedica.

L'Università di Cagliari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilerà una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata delle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi.

Detta relazione dovrà essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'Amministrazione regionale tramite l'Università degli studi di Cagliari col visto del rettore.

In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario è tenuto a prestare all'Amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, potrà essergli richiesta dalla stessa amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di clinica ortopedica.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Cagliari è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Essa diverrà esecutiva non appena pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo. Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Io ufficiale rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura ai comparenti che dichiarano di approvarlo.

Scritto da persona di mia fiducia a macchina e da me personalmente diretto, occupa pagine otto sin qui di tre fogli.

Firmato in fine ed a margine come per legge.

*Il rettore*: Antonio Boscolo
*L'assessore alla pubblica istruzione*: Paolo Dettori
*L'ufficiale rogante*: Gesuino Piga

Ufficio del registro Atti civili successioni Cagliari, addì 30 dicembre 1971 Registrato al n. 5971 Mod. 71/ME Esatte lire: *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per la pubblica istruzione*
Misasi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. **537.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 70. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto quello di:

Psicobiologia e psicofarmacologia.

Art. 71. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di:

Impianti frigoriferi (annuale).

Nello stesso articolo gli insegnamenti complementari di « Fitoiatria », « Nematologia », « Virologia vegetale », « Micologia », da semestrali diventano annuali.

Art. 81, relativo all'esame di laurea in matematica è modificato nel senso che le lettere *a*) e *b*) dell'ottavo comma sono abrogate e sostituite dal seguente comma:

« Detto esame di laurea consta della esposizione e discussione di una dissertazione scritta (tesi), che per l'indirizzo generale deve essere relativa ad una ricerca originale di due argomenti (tesine orali) ».

Art. 86, relativo all'esame di laurea in scienze naturali è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta (tesi) e di almeno una fra due tesine svolte su argomenti scelti in discipline diverse da quella inerente alla dissertazione scritta.

Art. 88. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Enzimologia;
Fotobiologia;
Psicologia sperimentale;
Farmacologia;
Tecnica fisiologica;
Genetica dei microrganismi;
Analisi chimico-cliniche;
Virologia.

Nello stesso articolo l'ultimo comma relativo all'esame di laurea è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta. Tale dissertazione deve essere presentata in segreteria, in triplice copia, entro e non oltre 15 giorni prima della data fissata per la seduta di laurea ».

Art. 92, relativo all'esame di laurea in chimica, in scienze naturali ed in scienze geologiche è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in chimica, scienze naturali, scienze geologiche consiste, oltre che nelle prove pratiche e nell'esame di cultura generale di cui all'art. 84:

*a*) nella discussione di una dissertazione scritta. Tale dissertazione deve essere presentata in segreteria, in triplice copia, almeno 15 giorni prima dell'inizio della seduta di laurea;

*b*) nella discussione di almeno un argomento scelto dal presidente della commissione fra due presentati dallo studente, concordati tra lui ed uno o più professori della facoltà, e notificati alla segreteria con preavviso di almeno quindici giorni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

LEONE

Scalfaro

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972*
*Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 37.* — Valentini

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1972.

**Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Cannonau di Sardegna » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, che, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ha promosso di propria inizia-

tiva — sentito il parere del comitato tecnico regionale dell'agricoltura per la Sardegna — il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Cannonau di Sardegna » formulando il relativo disciplinare di produzione che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1971, n. 147;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Cannonau di Sardegna » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entreranno in vigore il 1° novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Cannonau di Sardegna » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Cannonau di Sardegna ».

Di tali vigneti verrà iscritta la parte di superficie effettivamente coperta dai vitigni previsti per la produzione del vino « Cannonau di Sardegna » e le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi devono essere raccolte e vinificate separatamente e non possono concorrere alla formazione del vino « Cannonau di Sardegna ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Cannonau di Sardegna » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente Istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto Istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

*a*) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

*b*) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

*c*) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini che hanno già subito il periodo minimo di invecchiamento, o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso Istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che risponodo alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine controllata, la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alla scheda di produzione.

Art. 5.

Al vino « Cannonau di Sardegna » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1972

LEONE

NATALI — FERRI

*Registrato alla Corte dei conti addì 5 settembre 1972*
*Registro n. 18 Agricoltura e foreste, Foglio n. 374*

---

*Disciplinare di produzione per il vino « Cannonau di Sardegna »*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cannonau di Sardegna » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cannonau di Sardegna » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Cannonau. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente nella misura massima del 10%, le uve provenienti dai vitigni: Bovale Grande — localmente detto Girone —, Bovale sardo o Muristellu, Carignano, Pascale di Cagliari, Monica e Vernaccia di S. Gimignano (quest'ultimo vitigno può partecipare alla produzione fino ad un massimo del 5%).

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Cannonau di Sardegna » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da escludersi i terreni non idonei, tra cui specialmente quelli eccessivamente calcarei, quelli a debole spessore ed alta pendenza, quelli derivati da alluvioni recenti in particolare se interessati dalla falda freatica nonchè i suoli idromorfi delle zone costiere quando interessati da fenomeni di alcalinizzazione e salinizzazione.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 132 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 110 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65% in prodotto finito.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, nonchè quelle di preparazione ed invecchiamento del vino « Cannonau di Sardegna » debbono avvenire nel territorio di cui all'art. 3.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. E' consentito un leggero appassimento sulla pianta o su stuoie.

E' vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Le uve devono assicurare al vino una graduazione alcolica complessiva minima naturale di 13,5 gradi.

Il vino « Cannonau di Sardegna » non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento, in botti di rovere o di castagno, di un anno.

Qualora l'invecchiamento raggiunga almeno tre anni, sulle etichette potrà figurare la qualifica aggiuntiva « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Cannonau di Sardegna » destinato come tale al consumo diretto, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore rosso rubino più o meno intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, sapido, caratteristico;
gradazione alcolica minima svolta: 13,5°;
contenuto massimo in zuccheri: 20 grammi per litro;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 25 per mille.

Può essere preparato, con le caratteristiche suddette, salvo il colore che è rosa brillante ed il minimo di estratto secco netto del 23 per mille, un « Cannonau di Sardegna rosato » mediante fermentazione in bianco.

Art. 7.

Il « Cannonau di Sardegna » quando proviene da uve che assicurano al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 15°, può essere qualificato « superiore naturalmente secco », « superiore naturalmente amabile » e « superiore naturalmente dolce » a seconda che abbia al consumo:

1) il « secco » un minimo di alcool svolto di 15° ed un contenuto massimo di zuccheri di 10 grammi per litro;

2) l'« amabile » un minimo di alcool svolto di 14° ed un contenuto di zuccheri superiore a 10 g/litro, fino ad un massimo di 25 grammi;

3) il « dolce » un minimo di alcool svolto di 13° ed un minimo di zuccheri di 40 grammi per litro.

I vini « Cannonau di Sardegna » di cui al presente articolo non possono esser immessi al consumo prima del compimento del secondo anno di invecchiamento in botti di rovere o di castagno.

Art. 8.

La denominazione « Cannonau di Sardegna » può anche essere utilizzata per designare i vini liquorosi ottenuti da uve rispondenti alle condizioni previste dal precedente art. 7 del

presente disciplinare, usando nella preparazione soltanto l'aggiunta di alcool di origine viticola al mosto od al vino naturale di base.

La resa massima delle uve in vino è tuttavia fissata nel 65% tenuto conto dell'aggiunta di alcool.

Il Cannonau di Sardegna » liquoroso, può essere preparato nei tipi « secco » e « dolce naturale » con le seguenti caratteristiche al consumo, oltre a quelle altre stabilite per il « Cannonau di Sardegna » in genere:

« secco »: gradazione alcolica minima 18° svolti; zuccheri non superiori a 10 grammi per litro; acidità totale minima 3,5 per mille;

« dolce naturale »: gradazione alcolica minima 16 gradi svolti; zuccheri 50 grammi per litro; acidità totale minima 3,5 per mille.

Al « Cannonau di Sardegna » liquoroso si applicano i minimi di invecchiamento stabiliti dall'art. 7 del presente disciplinare.

Art. 9.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare — con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 10.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei, a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Cannonau di Sardegna » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 11.

La sottodenominazione geografica tradizionale « Oliena » o « Nepente di Oliena » è riservata al « Cannonau di Sardegna » regolato nel presente disciplinare quando le uve provengono dai vigneti ubicati nell'intero territorio comunale di Oliena ed in parte di quello di Orgosolo.

Tale zona è così delimitata:

Partendo dall'estremo sud della zona e cioè dal punto di incrocio dei confini comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali presso le sorgenti dell'Ozzastru, la linea di delimitazione segue verso ovest il confine comunale di Oliena fino alla località Settile Osporrai dove incrocia, in prossimità della quota 953, un affluente di riu Tortu; discende lungo tale affluente prima e poi lungo il riu Tortu fino alla confluenza di questo con il R. Sorasi. Prosegue, verso sud, lungo il R. Sorasi e quindi, a quota 471, risale l'affluente di sinistra fino a raggiungere, a quota 474, la strada che costeggia il corso di acqua. Da quota 474, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue la strada che costeggia il R. Sorasi fino ad incrociare quella tra Orgosolo e Oliena. prosegue per la medesima in direzione di Oliena e, superato il km 17, segue il fosso che si dirige verso la quota 629, raggiunge la linea altimetrica di 550 metri, la segue verso nord per circa 500 metri, quindi piega verso est fino a ricongiungersi con la strada per Oliena in prossimità del ponte S. Archimissa; segue tale strada verso Oliena fino ad incrociare il confine comunale che segue in direzione nord-ovest fino al corso d'acqua Virdarosa; prosegue, verso ovest, lungo il medesimo e raggiunge la località rovine di Santa Maria da dove prende il sentiero per la località rovine di San Paolo e, passando per Furtana Mala, piega verso sud per 400 metri per ritornare poi verso ovest attraversando la località Teulaspru; raggiunge così la strada che porta al ponte Baddu e Carru e quindi in linea retta verso ovest incrocia al km 13 la strada per Nuoro. Prosegue per detta strada, verso nord, ed al km 7,550 circa incrocia il confine comunale di Oliena, che segue prima verso nord, poi verso est e quindi verso sud fino a ritornare al punto di incrocio dei tre confini comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali.

La sottodenominazione geografica tradizionale « Capo Ferrato » è riservata al « Cannonau di Sardegna » proveniente da uve prodotte e vinificate nei territori comunali di Muravera, S. Vito, Villaputzu e Villasimius.

Art. 12.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Cannonau di Sardegna » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
NATALI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
FERRI

(10803)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1972.

**Nomina di un componente della commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1944, n. 11002, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1944, registro n. 1 Finanze, foglio n. 299, con il quale venne ricostituita la commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 45 del regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale n. 29052 del 1° dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1951 registro n. 4 Finanze, foglio n. 98;

Visto il decreto ministeriale n. 16776 del 1° giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1951, registro n. 17 Finanze, foglio n. 152;

Visto il decreto ministeriale n. 20121 del 15 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 346;

Visto il decreto ministeriale n. 38860 del 20 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1958, registro n. 31 Finanze, foglio n. 127;

Visto il decreto ministeriale n. 29958 del 14 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1959 registro n. 16 Finanze, foglio n. 138;

Visto il decreto ministeriale n. 16953 del 26 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1962, registro n. 6 Finanze, foglio n. 155;

Visto il decreto ministeriale n. 30132 del 2 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1964, registro n. 7 Finanze, foglio n. 235.

Visto il decreto ministeriale n. 49524 del 4 luglio 1964, registro n. 7 Finanze, foglio n. 235;

Visto il decreto ministeriale n. 49524 del 4 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1964, registro n. 27 Finanze, foglio 164;

Visto il decreto ministeriale n. 82601 del 21 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1966, registro n. 11 Finanze n. 207;

Visto il decreto ministeriale IªB/131077 del 6 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1968, registro n. 9 Finanze, foglio n. 41;

Ritenuta la necessità di sostituire il dott. Campanozzi Giuseppe Fabio, ispettore generale, rinunciatario nella sua qualità di membro della commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Enrico Parziale, in servizio presso la Direzione generale per le entrate speciali, è nominato, a decorrere dal 10 marzo 1972, membro della commissione centrale per le vincite al lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali, in sostituzione del dott. Giuseppe Fabio Campanozzi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1972

*Il Ministro*: PELLA

**(10678)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1972.

**Sostituzione di un componente del comitato per l'edilizia residenziale.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1972, n. 333, con il quale è stato costituito il comitato per l'edilizia residenziale (CER);

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del prof. ing. Marcello Vittorini, dimissionario;

Visto l'art. 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente programmi ed interventi nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Consoli è chiamato a far parte del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) quale rappresentante del Ministro per i lavori pubblici, in sostituzione del prof. ing. Marcello Vittorini, dimissionario.

Roma, addì 12 agosto 1972

*Il Ministro*: GULLOTTI

**(10682)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1972.

**Revoca, su rinuncia, alla ditta La Sativina di L. Ghigliotti e C. - S.a.s. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Robbio Lomellina.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4199 in data 15 aprile 1967 la ditta La Sativina di L. Ghigliotti e C. S.a.s. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Robbio Lomellina (Pavia), via XI Febbraio n. 4, fra l'altro, specialità medicinali chimiche in polveri, compresse semplici e confettate e preparati galenici in polveri e compresse semplici e confettate;

Vista la lettera in data 5 giugno 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta La Sativina di L. Ghigliotti e C. S.a.s l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Robbio Lomellina (Pavia), via XI Febbraio n. 4, concessa con decreto Ministeriale n. 4199 del 15 aprile 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Il medico provinciale di Pavia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 settembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(10689)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1972.

**Revoca, su rinuncia, alla ditta Prodotti specializzati Natali, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e specialità medicinali biologiche nell'officina sita in Bologna.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. in data 22 gennaio 1953, 30 dicembre 1953 e con decreto A.C.I.S. n. 145 in data 26 marzo 1953 la ditta Prodotti specializzati Natali fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Bologna, via Marsili, 4 specialità medicinali, preparati galenici (compresse semplici e confettate, granulari, pomate, fiale e sciroppi) e specialità medicinali biologiche;

Vista la lettera in data 6 marzo 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Prodotti specializzati Natali, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e specialità medicinali biologiche nell'officina sita in Bologna, via Marsili, 4, concessa con decreti A.C.I.S. in data 22 gennaio 1953, 30 dicembre 1953 e con decreto A.C.I.S. n. 145 in data 26 marzo 1953.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 settembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

**(10692)**

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1972.

**Revoca, su rinuncia, alla farmacia del dott. Giuseppe Zuccheri dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nel laboratorio annesso alla farmacia sita in Trieste.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 3371 in data 7 ottobre 1950 la ditta farmacia del dott. Giuseppe Zuccheri fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in laboratorio annesso alla farmacia sita in Trieste, via Settefontane, 2, la specialità medicinale denominata Magnesia effervescente al San Giusto, già registrata;

Vista la lettera in data 20 giugno 1972 con la quale la farmacia predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' provocata, su rinuncia, alla farmacia del dott. Giuseppe Zuccheri, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nel laboratorio annesso alla farmacia sito in Trieste, via Settefontane, 2, concessa con decreto ministeriale n. 2371 in data 7 ottobre 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Il medico provinciale di Trieste è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 settembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

(10690)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1972.

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali biologiche rilasciata all'officina farmaceutica della ditta Hyperion S.p.a. sita in Como.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 1085 in data 6 dicembre 1957 la ditta società a r.l. Hyperion, sita in Como, frazione Camerlata, via S. Francesco, 5, le sottonotate specialità medicinali biologiche già registrate 1) Dia Val crema, 2) Dia hyt crema, 3) Dia Gyn crema;

Visto l'atto notarile in data 18 giugno 1959 registrato a Milano atti pubblici il 27 giugno 1959 al n. 50428 vol. 1275 dal quale risulta che la ditta predetta è stata trasformata in società per azioni sotto la denominazione sociale Hyperion S.p.A.;

Vista la lettera in data 30 marzo 1971 con la quale la ditta Hyperion S.p.a. predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1924, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Hyperion s.r.l. la autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Como, frazione Carmelata, va S. Francesco n. 5, concessa con decreto A.C.I.S. n. 1085 in data 6 dicembre 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Il medico provinciale di Como è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 settembre 1972

*Il Ministro*: GASPARI

(10691)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1972.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Unione contadini produttori latte », con sede in Albissola Superiore.**

IL MINISTRO PER LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 13 marzo 1972 alla società cooperativa « Unione contadini produttori latte », con sede in Albissola Superiore (Savona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Unione contadini produttori latte », con sede in Albissola Superiore (Savona), costituita per rogito notaio dott. Aurelio Ravera in data 19 aprile 1946 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Paolo Baldizzone è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1972

*Il Ministro*: COPPO

(10806)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1972.

**Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere la approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze:

Tariffa 33K, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 6 % dal 3° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, con o senza capitalizzazione delle decrescenze di premio;

Tariffa 20K, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo decrescente del 6 % dal 3° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà ancora in vita con o senza capitalizzazione delle decrescenze di premio.

Roma, addì 8 settembre 1972

*Il Ministro*: FERRI

**(10681)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

**Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LE PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1972 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 33 sopra citato nella parte in cui lo stesso non prevede che l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nel comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia;

Vista la legge 11 agosto 1972, n. 466, recante modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della Regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'Istituto precitato e norme transitorie;

Visti in particolare gli articoli 1, 3, 5 e 6 della legge medesima;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 costitutivo del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia;

Visti i propri decreti in data 24 gennaio e 18 marzo 1972 con i quali sono stati sostituiti tre membri del comitato predetto, uno dei quali per esigenze di servizio e gli altri due perchè dimissionari;

Vista la nota n. 4 *a b* - 555 del 1° settembre 1972 con la quale l'Amministrazione regionale siciliana ha designato, nella persona del dott. Antonino Mirone, il proprio rappresentante nel comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia;

Visto il telegramma n. 150814 in data 3 agosto 1972 con il quale il Ministero del tesoro ha designato, nella persona del dott. Rocco Martello, il proprio rappresentante nel comitato medesimo;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del comitato di che trattasi a norma e per gli effetti di cui alla legge 11 agosto 1972, n. 466, sopra citata;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia, è così composto:

Provvidera Riccardo, Zappalà Orazio e Fidelio Salvatore, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Licari Michele, Fiandaca Ferdinando e Ferraro Antonino, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Senia Giuseppe e Palumbo dott. Enrico, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Nanì Giorgio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Mirone dott. Domenico, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Varvaro dott. Francesco, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Mazzola Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Imbornone dott. Baldassarre, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Gangarossa dott. Calogero, ispettore generale, e Abate dott. Giovanni, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Martello dott. Rocco, direttore della Ragioneria regionale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Mirone dott. Antonino, capo Gabinetto all'Assessorato del lavoro, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale siciliana;

La Malfa dott. Domenico, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1972

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

**(10845)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10926)

### Vacanza della terza cattedra di urbanistica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la terza cattedra di urbanistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10927)

### Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Milena Scurto, nata a Roma il 9 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 27 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10866)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

### Corso dei cambi del 19 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 581,60 | 581,60 | 581,50 | 581,60 | 581,50 | 581,55 | 581,55 | 581,60 | 581,60 | 581,60 |
| Dollaro canadese | 592,30 | 592,30 | 592,25 | 592,30 | 592 — | 592,30 | 592,25 | 592,30 | 592,30 | 592,30 |
| Franco svizzero | 153,4150 | 153,415 | 153,42 | 153,4150 | 153,20 | 153,40 | 153,39 | 153,4150 | 153,41 | 153,40 |
| Corona danese | 84,38 | 84,38 | 84,38 | 84,38 | 84,24 | 84,36 | 84,37 | 84,38 | 84,38 | 84,38 |
| Corona norvegese | 88,38 | 88,38 | 88,38 | 88,38 | 88,875 | 88,38 | 88,36 | 88,38 | 88,38 | 88,37 |
| Corona svedese | 123,085 | 123,05 | 123,05 | 123,085 | 122,95 | 123,05 | 123,055 | 123,085 | 123,08 | 123 — |
| Fiorino olandese | 180 — | 180 — | 179,95 | 180 — | 179,80 | 180 — | 179,94 | 180 — | 180 — | 180 — |
| Franco belga | 13,2250 | 13.225 | 13,2350 | 13,2250 | 13,235 | 13,22 | 13,2225 | 13,2250 | 13,22 | 13,22 |
| Franco francese | 116,125 | 116,125 | 116,10 | 116,125 | 116,20 | 116,16 | 116,105 | 116,125 | 116,21 | 116,12 |
| Lira sterlina | 1423,30 | 1423,30 | 1422,75 | 1423,30 | 1422,50 | 1423,30 | 1422,95 | 1423,30 | 1423,30 | 1423,30 |
| Marco germanico | 181,96 | 181,96 | 181,89 | 181,96 | 181,80 | 181,95 | 181,895 | 181,96 | 181,96 | 181,95 |
| Scellino austriaco | 25,2080 | 25,208 | 25,2275 | 25,2080 | 25,20 | 25,20 | 25,1950 | 25,2080 | 25,20 | 25,20 |
| Escudo portoghese | 21,69 | 21,69 | 21,70 | 21,69 | 21,69 | 21,68 | 21,675 | 21,69 | 21,69 | 21,69 |
| Peseta spagnola | 9,1630 | 9,163 | 9,16 | 9,1630 | 9,15 | 9,16 | 9,1625 | 9,1630 | 9,16 | 9,15 |
| Yen giapponese | 1,9355 | 1,9355 | 1,9325 | 1,9355 | 1,93 | 1,93 | 1,934 | 1,9355 | 1.93 | 1,93 |

### Media dei titoli del 19 settembre 1972

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 92,25 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,80 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 89,425 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 93,325 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 93,675 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 93,30 |
| » 5 % (Beni esteri) | 93,075 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 96,50 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 94,975 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 98,65 |
| » 6 % » » 1970-85 | 99,55 |
| » 6 % » » 1971-86 | 98,05 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,05 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,80 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,825 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,675 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,775 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,775 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100,825 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,775 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 19 settembre 1972

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 581,575 |
| Dollaro canadese | 592,275 |
| Franco svizzero | 153,402 |
| Corona danese | 84,375 |
| Corona norvegese | 88,37 |
| Corona svedese | 123,07 |
| Fiorino olandese | 179,97 |
| Franco belga | 13,224 |
| Franco francese | 116,115 |
| Lira sterlina | 1423,125 |
| Marco germanico | 181,927 |
| Scellino austriaco | 25,201 |
| Escudo portoghese | 21,682 |
| Peseta spagnola | 9,163 |
| Yen giapponese | 1,935 |

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Rettifica a precedente decreto relativo a concessione di ricompensa al valor militare per attività partigiana**

*Decreto presidenziale* 8 *luglio* 1971
*registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *agosto* 1972
*registro n.* 25 *Difesa, foglio n.* 354

Il decreto presidenziale 19 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950, registro n. 43 Presidenza, foglio n. 135 e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » Esercito anno 1951 disp. 9ª pag. 1245, è rettificato nella parte relativa alla concessione della croce al valor militare per attività partigiana a favore di Bardini Giorgio, come segue:

da « Bardini Giorgio » a « Bardini Alessandro ».

**(10809)**

**Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Giaglione**

Con decreto interministeriale n. 563, del 17 agosto 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno e del soprastante fabbricato costituenti l'immobile denominato « Ricovero XV del lago Gias in regione Clapier », sito nel comune di Giaglione (Torino), della superficie di mq. 1564 riportato alla partita 4347 del catasto del predetto comune con la particella 7 del foglio di mappa 2.

**(10830)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa edile e autotrasporti », con sede in Grumo Appula.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 settembre 1972, il rag. Lorenzo Fazio è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edile e autotrasporti, con sede in Grumo Appula (Bari), in sostituzione del rag. Carlo Volpe.

**(10810)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Errata-corrige**

In calce al decreto ministeriale 12 agosto 1972 « Modifiche alle istruzioni di contabilità per l'amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, approvate con decreto ministeriale 19 maggio 1943 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 settembre 1972, dove è scritto:

« Il Ministro per le finanze: Misasi »

leggasi:

« Il Ministro per le finanze: Valsecchi ».

**(10846)**

## ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**Annullamento di decreto di concessione di onorificenza**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1972, è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1971 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana in favore del sig. Giuseppe Antonio Giosuè Cozzi.

**(10747)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Data di inizio delle prove scritte del concorso a trenta posti di assistente commerciale**

Le prove scritte del concorso a trenta posti di assistente commerciale nella carriera di concetto degli assistenti commerciali, indetto con decreto ministeriale del 18 febbraio 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 22 aprile 1972, avranno luogo in Roma, presso la Sala conferenze del centro ingegneri ferroviari, via Giolitti n. 34, con inizio il 17 ottobre 1972, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di tecnica commerciale con particolare riguardo agli scambi con l'estero.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede alle ore 8,30, muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

**(10725)**

## MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.**

Nel supplemento ordinario n. 2 al « Bollettino Ufficiale » n. 8 del mese di agosto 1972 del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1972, che approva la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto coi decreti ministeriali 15 settembre 1969 e 15 giugno 1970.

**(10726)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso nazionale per opere artistiche destinate alla decorazione della scuola elementare « Enrico Fornis », in Trieste.**

Art. 1.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie del Friuli-Venezia Giulia ed alle antichità di Trieste, con sede in Trieste, bandisce un nuovo concorso tra gli artisti italiani per la creazione e la esecuzione dell'opera d'arte di seguito indicata, destinata all'abbellimento del complesso edilizio della sede della scuola elementare statale « Enrico Fornis » di via G. Vasari Trieste.

*Descrizione dell'opera*

Una composizione decorativa a due o più elementi staccati con superficie non inferiore a mq. 12 da collocare sul fondale del portico d'ingresso dell'edificio. L'artista ha completa libertà nella scelta del tema, dei materiali e della tecnica esecutiva. Si dovrà tuttavia tener conto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio stesso e della disposizione simmetrica della facciata. Inoltre, nella scelta dei materiali, si dovrà considerare che i medesimi dovranno resistere alle intemperie e rispondere alle caratteristiche d'uso del portico stesso.

Il bozzetto sarà presentato nel rapporto 1/10 le dimensioni della superficie da decorare risultano dalle tavole che potranno essere richieste alla soprintendenza.

Si dovrà presentare un particolare al vero.

E' stabilito un compenso di lire 5.200.000 comprensivo di tutti gli oneri per dare compiuta l'opera.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni concorrente potrà presentare non più di due bozzetti dell'opera descritta all'art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà essere accompagnato da una succinta relazione illustrativa con l'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

Ciascun bozzetto dovrà recare la seguente indicazione: « Concorso per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte destinate alla decorazione della nuova scuola elementare « E. Fornis », in Trieste.

L'elaborato dovrà essere contrassegnato da un motto ed essere accompagnato da un plico, sigillato ai lembi, contenente:

1) la relazione sintetica, illustrativa dell'opera, non firmata, ma riportante soltanto il motto;

2) altra busta, pure sigillata, riportante all'esterno il motto ed a sua volta, contenente il certificato di cittadinanza italiana ed una dichiarazione su carta da bollo da L. 500, datata, firmata e completata di nome e cognome; data e luogo di nascita nonchè indirizzo del concorrente, nella quale lo stesso dovrà esplicitamente affermare di aver preso esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nella lettera d'impegno, di cui si dovrà essere preventivamente richiesta copia alla soprintendenza ai monumenti, gallerie e antichità di Trieste, che la invierà a mezzo raccomandata ma non risponderà di eventuali ritardi e disguidi. In detta dichiarazione, l'artista dovrà affermare altresì, che il prezzo dell'opera viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri per dare compiuta l'opera medesima.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti alla soprintendenza ai monumenti, gallerie del Friuli-Venezia Giulia ed alle antichità di Trieste, in Trieste, viale Miramare n. 7 (cap 34135), entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo il trascorso termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza la soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

I bozzetti saranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237. Ai componenti la commissione giudicatrice sarà corrisposto un compenso a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con la esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore, salvo la regolarità della documentazione richiesta nella busta sigillata. I criteri di giudizio saranno insindacabilmente formulati sull'esame comparativo degli elementi tecnici ed artistici dei bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Il plico sigillato contenente le generalità ed indirizzo del concorrente sarà aperto dopo che la commissione giudicatrice avrà espresso il suo giudizio finale nei riguardi dell'opera.

Le deliberazioni della commissione saranno valide purchè siano presenti almeno cinque dei componenti In caso di parità di voti, avrà prevalenza il voto del presidente.

Art. 7.

L'artista che risulterà primo classificato dell'esame di ciascuna opera sarà compensato con l'affidamento dell'opera stessa, che dovrà essere eseguita o fatta eseguire a propria cura e spese. L'esecutore dell'opera sarà unico responsabile anche per i danni eventuali a persone e cose, qualunque ne sia la natura e la causa.

Il compenso di cui all'art. 1 si intende comprensivo di tutti gli oneri, nessuno escluso, per la progettazione, fornitura e messa in opera dell'opera descritta.

Il compenso sarà corrisposto con le modalità di cui alla lettera d'impegno citata nell'art. 3.

Nessun compenso sarà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Al vincitore verrà data diretta comunicazione.

Art. 8.

I bozzetti non prescelti e i relativi particolari rimarranno di proprietà dei rispettivi artisti e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine, l'amministrazione declina ogni responsabilità circa la conservazione e l'integrità degli elaborati.

Il bozzetto vincitore ed i particolari dell'opera artistica rimarranno, invece, di proprietà dell'amministrazione ad ogni effetto.

Art. 9.

L'artista dovrà procedere all'esecuzione dell'opera indicata all'art. 1 sulla base delle condizioni fissate nella lettera d'impegno di cui al precedente art. 3.

Presso la soprintendenza ai monumenti e gallerie del Friuli-Venezia Giulia ed alle antichità di Trieste potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art. 11.

Il periodo di tempo entro il quale dovrà essere ultimata l'opera sarà concordato dalla soprintendenza ai monumenti e gallerie del Friuli-Venezia Giulia e delle antichità di Trieste con l'artista vincitore.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a due millesimi del compenso stabilito per l'opera.

Art. 12.

Gli artisti membri della commissione non possono nè direttamente nè indirettamente partecipare al concorso.

Art. 13.

Sul pagamento a saldo sarà trattenuta un'aliquota pari al 2 % dell'importo stabilito per l'opera d'arte di cui al precedente art. 1, che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, dalla soprintendenza alla Cassa nazionale di assistenza belle arti, istituita con legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Trieste, addì 18 aprile 1972

*Il soprintendente:* DEGANI

**(10755)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso speciale a sei posti di infermiere in prova, riservato a coloro che hanno titolo a fruire dei benefici della legge 29 ottobre 1971, n. 880.**

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1972, n. 1317, con il quale è stato indetto un concorso speciale per soli titoli, a sei posti di infermiere, riservato a coloro che hanno titolo a fruire dei benefici di cui alla legge 29 ottobre 1971, n. 880;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

*Presidente*:

Monti prof. Mario, direttore centrale.

*Membri*:

Giovinazzo dott. Vincenzo, ispettore capo superiore;
Pafi dott. Ermanno, ispettore capo;
Melino prof. Carmine, ispettore capo;
Struglia dott. Luigi, ispettore capo.

*Segretario*:

Bosco Alfredo segretario superiore.

Roma, addì 26 luglio 1972

p. *Il direttore generale*: MAYER

**(10835)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

## Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1527 in data 11 marzo 1970 con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1969;

Esaminati i verbali della commissione giudicatrice e ritenuto che la stessa ha proceduto all'espletamento del concorso predetto ed alla formazione della graduatoria delle candidate in conformità della vigente normativa in materia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui in narrativa:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Lupo Filomena Giulia | punti | 59,840 |
| 2. Sangiorgi Teresa | » | 56,570 |
| 3. Mascia Lucia | » | 52,640 |
| 4. Trabalza Fidia | » | 44,154 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 30 agosto 1972

*Il medico provinciale*: SABATINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3261 del 5 agosto 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1969;

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuna di esse;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra per le condotte accanto a ciascuna di esse segnate:

1) Lupo Filomena Giulia: Cercemaggiore;
2) Sangiorgi Teresa: S. Giacomo degli Schiavoni;
3) Mascia Lucia: Lupara;
4) Trabalza Fidia: Civitacampomarano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 30 agosto 1972

*Il medico provinciale*: SABATINI

**(10705)**

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

## Variante della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 462-AA.6/10 in data 29 marzo 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova e bandito con decreto n. 463-AA.6/10 in data 12 marzo 1971, successivamente modificato con decreto n. 771-AA.6/10 in data 11 maggio 1971;

Visto il proprio decreto n. 463-AA.6/10 in data 29 marzo 1972, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Visto il successivo decreto n. 115-AA.6/10 del 29 aprile 1972 con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi veterinarie di Gazzo Padovano e Castelbaldo ai dottori Picchioni Luciano e Nardotto Antonio per la rinuncia dei precedenti concorrenti dichiarati vincitori;

Visto il successivo decreto n. 224-AA.6/10-R del 31 maggio 1972 con il quale è stata disposta l'assegnazione della condotta veterinaria del consorzio con sede in Gazzo Padovano, al dott. Nardotto Antonio, e della condotta veterinaria del consorzio con sede in Castelbaldo, al dott. Locatelli Alessandro;

Visto il successivo decreto n. 463-AA.6/10 del 17 luglio 1972 con il quale è stata assegnata la condotta di Castelbaldo al dott. Roco Mario;

Visto la nota n. 26 del 12 settembre 1972 del consorzio di Castelbaldo con la quale viene segnalato che il dott. Roco Mario non ha accettato la condotta veterinaria del predetto consorzio nel termine assegnatogli, per cui deve ritenersi rinunciatario a tutti gli effetti;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione della condotta sopra citata ad altro sanitario idoneo che segue in graduatoria il vincitore della stessa;

Visto l'ordine delle preferenze espresse nella domanda dai candidati dichiarati idonei nel concorso di cui sopra e che seguono in graduatoria il candidato rinunciatario;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista l'ordinanza del presidente della giunta regionale veneta in data 22 marzo 1972;

Decreta:

Il dott. Leonardi Vittorio è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Castelbaldo Masi Merlara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune interessato.

Padova, addì 16 settembre 1972

p. *Il veterinario provinciale*: BERTI

**(10838)**

# REGIONI

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1972, n. 28.

**Erogazione di contributi alle associazioni di amministratori locali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 31 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la promozione e l'iniziativa per una sempre maggiore partecipazione degli enti locali alla politica di programmazione e più particolarmente all'elaborazione e attuazione dei piani e dei programmi regionali di sviluppo ed alla problematica posta dalla realtà economica e sociale della Sardegna, che postula un ampio decentramento dei poteri e delle funzioni a favore degli enti locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla somma complessiva di 30 milioni annui alle associazioni a carattere provinciale e regionale, costituite fra consigli comunali, consigli provinciali, comitati di sviluppo delle zone omogenee, consorzi amministrativi e di altri enti locali.

L'adesione a tali associazioni può essere data anche da singoli amministratori.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente vengono concessi ed erogati alle associazioni sulla base di programmi annuali preventivi di attività di presentarsi entro il 30 gennaio di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio finanziario le associazioni debbono presentare una dettagliata relazione consuntiva circa l'utilizzazione dei contributi.

La presentazione di tale relazione è condizione per avere diritto ad ulteriori contributi.

Art. 3.

Il comitato consultivo degli enti locali in conformità della lettera *b*) dell'articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1968, n. 31, delibera le erogazioni su proposta dell'Assessore agli enti locali.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 è istituito il capitolo 16202 con la denominazione: « Contributi alle associazioni di rappresentanti dei poteri locali ».

A favore del suddetto capitolo è stornata dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione la somma di lire 30.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 16202 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 ed al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

*Norma transitoria*

Art. 5.

Per l'anno finanziario 1972 i programmi preventivi di cui al precedente articolo 2 debbono essere presentati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 agosto 1972.

DEL RIO

---

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1972, n. 29.

**Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della regione sarda per l'anno finanziario 1971.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 31 *agosto* 1971)

---

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1972, n. 30.

**Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 31 *agosto* 1971)

---

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1972, n. 31.

**Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 31 *agosto* 1971)

**(10781)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.